



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



Università
Bocconi

MILANO

Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza

LE RELAZIONI DEL CURATORE: FORME, CONTENUTI ED UTILIZZABILITÀ

Michele Monteleone

Milano, 19 aprile 2021

RAFFRONTO TRA VECCHIA E NUOVA NORMATIVA

Art. 130 d.lgs. n. 14/2019
(e successive modifiche)

RELAZIONI E
RAPPORTI RIEPILOGATIVI
DEL CURATORE

Art. 33 r.d. n. 267/1942

RELAZIONE AL GIUDICE E
RAPPORTI RIEPILOGATIVI

1. Il curatore, entro **trenta giorni** dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato **un'informativa** sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle **cause di insolvenza** e alla **responsabilità** del debitore ovvero degli **amministratori** e degli organi di controllo della società.

2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, comma 3, lett. c), e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2, il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificatamente indicate nell'istanza di autorizzazione.

3. Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso.	
4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Il curatore allega alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, nonché il rendiconto di gestione di cui all'art. 2487-bis del codice civile, evidenziando le rettifiche apportate.	(comma 1) Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e sulle circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. (comma 2) Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.

5. Se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. Se la società o l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresì riferire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.	(comma 3) Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.
6. Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi dell'articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 è depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.	

7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.	(comma 4) (...) Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.
8. Il giudice delegato dispone la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del debitore e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore.	(comma 4) Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito (...)

9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

(comma 5)

Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

INDICAZIONI OPERATIVE: UN ESEMPIO PRATICO

Il legislatore della riforma, ravvisata la validità e l'efficacia di taluni accorgimenti pratici già adottati dagli operatori del settore, ha ritenuto opportuno ed utile recepire ed istituzionalizzare determinate prassi da tempo invalse presso i tribunali.

A questo proposito, si riporta, a titolo esemplificativo ed al precipuo fine di fornire delle direttive di massima per la redazione delle informative di cui all'art. 130 CCII, un questionario elaborato dal Tribunale di Benevento – nell'ambito di una più generale intesa siglata con la Procura della Repubblica presso il medesimo Ufficio giudiziario – volto a fornire diretta evidenza degli accertamenti e dei riscontri effettuati dal curatore nella prima fase di espletamento del proprio mandato ossia in quella immediatamente successiva all'accettazione dell'incarico.



TRIBUNALE DI BENEVENTO
UFFICIO PREPOSTO AI FALLIMENTI

QUESTIONARIO - PRIMA RELAZIONE *EX ART.33, COMMA 1, L. FALL.*

DENOMINAZIONE IMPRESA FALLITA:

NUMERO DEL FALLIMENTO:

DATA DI DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO:

1. Accesso alle sedi dell'impresa

1.1. Accesso alla sede legale

☐ effettuato in data

☐ non effettuato per le seguenti ragioni:

Esito:

- sede in locali di proprietà dell'impresa
- sede in locali in godimento dell'impresa a titolo contrattuale:
- sede presso il seguente studio professionale / società di servizi:
- impresa irreperibile all'indirizzo della sede legale con relativi locali vuoti
- non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede legale con presenza attuale nei locali dell'impresa:

1.2. Accesso all'eventuale sede operativa

- ☐ effettuato in data _____
- ☐ non effettuato per le seguenti ragioni _____

Esito:

- sede operativa in locali di proprietà dell'impresa: _____
- sede operativa in locali ancora in godimento dell'impresa a titolo contrattuale: _____
- non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con relativi locali vuoti
- non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con presenza attuale nei locali dell'impresa: _____

1.3. Accesso alle eventuali sedi secondarie

- ☐ effettuato nelle seguenti date _____
- ☐ non effettuato per le seguenti ragioni _____

Esito:

- sedi secondarie in locali di proprietà dell'impresa
- sedi secondarie in locali ancora in godimento dell'impresa a titolo contrattuale: _____
- non reperibilità dell'impresa all'indirizzo delle sedi secondarie con relativi locali vuoti
- non reperibilità dell'impresa all'indirizzo delle sedi secondarie con presenza attuale nei locali della/e seguente/i impresa/e: _____

Ulteriori date di accesso e sedi secondarie: _____

2. Acquisizione delle scritture contabili e libri sociali

- ☐ effettuata
- ☐ non effettuata per le seguenti ragioni: _____
- ☐ completa
- ☐ non completa
- ☐ scritture acquisite
- ☐ libro giornale aggiornato al: _____
- ☐ schede contabili aggiornate al: _____
- ☐ libro degli inventari aggiornato al: _____
- ☐ libri IVA aggiornati al: _____
- ☐ libro cespiti ammortizzabili aggiornato al: _____
- ☐ libro contabilità di magazzino aggiornato al: _____
- ☐ libro relativo alla gestione del personale (Libro Unico del Lavoro) aggiornato al:

- ❖ modalità di acquisizione:
 - in formato cartaceo: _____
 - su supporto informatico: _____
- ❖ iniziative intraprese o previste per l'acquisizione delle scritture contabili mancanti:

- ❖ modalità di custodia delle scritture contabili e dell'altra documentazione acquisita:

 - ☐ libri sociali: _____
 - ☐ libro soci aggiornato al: _____
 - ☐ libro verbali assemblee aggiornato al: _____
 - ☐ libro verbali consiglio d'amministrazione aggiornato al: _____
 - ☐ libro verbali collegio sindacale aggiornato al: _____

3. Richiesta delle schede contabili ai fornitori o ai clienti della fallita mediante lettere di circolarizzazione (da effettuarsi solo in caso di mancanza o incompletezza delle scritture contabili della società fallita)

- ☐ non effettuata perché non necessaria
- ☐ non effettuata perché fino ad ora non è stato possibile individuare fornitori o clienti della fallita:

- ☐ effettuata con avvenuta trasmissione dei documenti richiesti: _____
- ☐ effettuata ma non ancora trasmessi i documenti richiesti: _____
- ❖ iniziative che s'intendono intraprendere in caso di mancata trasmissione a parte di fornitori o clienti delle schede contabili richieste ai fini della relazione ex art. 33 l. fall.: _____

4. Accesso al cassetto fiscale

- ☐ effettuato
- ☐ non effettuato per le seguenti ragioni: _____
- ☐ sono stati individuati atti registrati
- ☐ non sono stati individuati atti registrati

5. Accesso al cassetto previdenziale (da effettuarsi al fine di individuare i rapporti di lavoro esistenti o esistiti. Non sarà quindi obbligatorio l'accesso nel caso in cui il curatore disponga già di tutta la documentazione necessaria)

- ☐ effettuato
- ☐ non effettuato per le seguenti ragioni: _____

6. Acquisizione copia degli atti registrati

- ☐ effettuata
- ☐ non effettuata perché non risultano atti registrati
- ☐ non effettuata perché non necessaria
- ☐ l'acquisizione sarà effettuata a breve

7. Acquisizione copia della documentazione bancaria, sfruttando l'elenco riepilogativo dei rapporti bancari/finanziari

- ☐ rinvenuti o acquisiti gli estratti conto bancari relativi all'ultimo triennio
 - ☐ richiesti gli estratti conto bancari ma non ancora trasmessi
 - ☐ richiesti documenti bancari relativi a singole operazioni ma non ancora trasmessi
- ❖ Iniziative intraprese o previste per l'acquisizione degli estratti conto o altri documenti bancari richiesti nel caso di mancata tempestiva trasmissione:
- azione giudiziale
 - esposto alla Banca d'Italia
 - richiesta d'intervento del PM
 - altro: _____

8. Acquisizione delle visure storiche della Camera di Commercio relative alle imprese controllanti, controllate, partecipate o comunque collegate

- ☐ effettuata
- ☐ non effettuata per le seguenti ragioni: non ci sono partecipate
- ☐ sarà effettuata per la relazione ex art. 33 l. fall. definitiva

9. Acquisizione del prospetto con le cariche e le partecipazioni degli amministratori della fallita dell'ultimo biennio in altre imprese

- ☐ effettuata
- ☐ non effettuata per le seguenti ragioni: _____
- ☐ sarà effettuata per la relazione ex art. 33 l. fall. definitiva

10. Audizione degli amministratori della società

- ☐ effettuata
- ☐ gli amministratori non sono stati ancora convocati per le seguenti ragioni:

- ☐ gli amministratori convocati dal curatore non si sono presentati
- ☐ il tentativo di convocazione ha avuto esito negativo perché gli amministratori sono irreperibili agli indirizzi risultanti dai certificati anagrafici aggiornati
- ☐ è stata/sarà richiesta la convocazione da parte della locale Polizia Giudiziaria
- ☐ in sede di audizione è stato chiesto agli amministratori se hanno notizia di altri beni oltre quelli individuati dal curatore con avvertenza delle conseguenze penali in caso di falsa o omessa dichiarazione

11. Audizione di dipendenti o altre persone informate

- ☐ effettuata
- ☐ non effettuata per le seguenti ragioni: _____
- ☐ prevista l'audizione a breve termine



12. Informazioni sull'evoluzione degli assetti proprietari, dell'organo amministrativo e dell'eventuale organo di controllo nell'ultimo quinquennio

13. Prime informazioni su società controllate o partecipate dalla fallita e su società controllanti o collegate alla fallita e sulla struttura dell'eventuale gruppo

14. Informazioni su altre procedure concorsuali che presentano profili di collegamento con il fallimento (con indicazione dell'Ufficio giudiziario e del curatore fallimentare)

15. Prime informazioni sul compimento di operazioni straordinarie nei cinque esercizi antecedenti la dichiarazione di fallimento (fusioni, scissioni, cessioni d'azienda o di rami d'azienda, conferimenti di *assets* aziendali, etc.)

16. Prime informazioni sul compimento di operazioni con parti correlate

17. Prime informazioni sull'ammontare dei costi e dei ricavi e sul numero dei dipendenti negli ultimi esercizi

18. Prime indicazioni in ordine all'ammontare, allo stato stimabile, del passivo fallimentare ed alla composizione probabile dello stesso per grandi categorie di creditori (Erario ed Enti Previdenziali, fornitori, banche, dipendenti, altri) anche eventualmente, allo stato, solo in termini di previsione di prevalenza



19. Prime indicazioni sulla struttura ed il presumibile valore delle attività rinvenute dal curatore (evidenziando, in presenza di azienda o ramo aziendale, se è oggetto di affitto, nonché numero dei dipendenti)

20. Informazioni sui rapporti pendenti

21. Informazioni sui giudizi pendenti in cui è parte l'impresa fallita

22. Prime indicazioni in base ad un raffronto tra i valori delle attività e delle passività risultanti dalle scritture contabili e dai bilanci degli ultimi esercizi ed i valori delle attività e passività rinvenute dal curatore con prima evidenziazione delle voci che si ritengono di fare oggetto di esame critico approfondito, con relative verifiche contabili, ai fini della relazione ex art. 33 l. fall. finale nella prospettiva dell'eventuale retrodatazione della perdita del capitale e nella prospettiva dell'individuazione di eventuali condotte distrattive o dissipative o di condotte di bancarotta preferenziale o di aggravamento del dissesto (in buona sostanza, il curatore dovrà indicare se dalla comparazione delle principali poste di bilancio degli ultimi esercizi emergano andamenti anomali, che potrebbero rivelarsi indicativi di condotte distrattive o volte a protrarre indebitamente la vita dell'impresa)

23. Prime indicazioni, allo stato possibili, in ordine alle cause del dissesto

24. Accertamento di elementi che potrebbero sottendere il compimento delle seguenti operazioni

- ☐ trasferimento di fatto dell'azienda (ipotizzato, ad esempio, sulla scorta della circostanza che buona parte dei dipendenti prestino la propria attività in un'altra compagine che svolge la medesima attività della fallita)
- ☐ trasferimento dell'azienda o ramo aziendale senza corrispettivo o, comunque, a prezzo non congruo
- ☐ sottrazione di beni strumentali
- ☐ vendita di beni strumentali senza corrispettivo o, comunque, a prezzo non congrui
- ☐ mancato rinvenimento dei beni oggetto di locazione finanziaria
- ☐ cessione di diritti, contratti, rapporti senza corrispettivo o, comunque, a prezzo non congruo
- ☐ utilizzo di beni strumentali o impiego di dipendenti da parte di altre imprese senza corrispettivo o con un corrispettivo non congruo
- ☐ svolgimento di attività a favore di altre imprese senza corrispettivo o con un corrispettivo non congruo
- ☐ rilascio di garanzie a favore di terzi, comprese altre società del gruppo o altre compagini comunque correlate, senza congrua giustificazione economica
- ☐ accollo di debiti di terzi senza congrua giustificazione economica
- ☐ acquisto di beni a prezzo non congruo
- ☐ fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda o altre operazioni straordinarie con pregiudizio alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. dei creditori per incongruità dei valori dichiarati
- ☐ pagamenti preferenziali verso una determinata tipologia di creditori (es. Istituti di credito)
- ☐ aggravamento del dissesto conseguente ad un'indebita prosecuzione dell'attività d'impresa, senza presentare istanza di fallimento in proprio
- ☐ ricorso al credito bancario pur in una situazione di già evidente decozione
- ☐ sistematico mancato pagamento di tributi e contributi previdenziali (quando il passivo è rappresentato prevalentemente da crediti dell'Erario e di enti previdenziali)
- ☐ altre fattispecie anomale, meritevoli di segnalazione

Data, entro 30 gg dalla dichiarazione di fallimento

Il curatore

RELAZIONI DEL CURATORE



Ante riforma : relazione art. 33 LF – entro 60 gg. dalla sentenza dichiarativa



post riforma : relazione art. 130 c.1 – entro 30 gg. dalla sentenza dichiarativa



post riforma : relazione art. 130 c.2 – senza indugio al PM



post riforma : relazione art. 130 c.4/5 – entro 60 gg. dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo

“SET” INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CURATELA – nuovo CCII

ART. 39 – obblighi del debitore che chiede la propria liquidazione	ART. 42 – Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri	ART. 49 – dichiarazione apertura liquidazione - autorizzazione curatore	ART. 49 – dichiarazione apertura liquidazione - obblighi debitore
Il debitore deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.	Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. L'Ag. Entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. L'INPS trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi.	Tramite sentenza di apertura, il tribunale autorizza il curatore : 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; (solo per 2017 e 2018); 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.	Tramite sentenza di apertura, il tribunale ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39



INFORMATIVA SUGLI ACCERTAMENTI COMPIUTI

Nel termine indicato dal 1° co. dell'art. 130 CCII (30 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale) il curatore deve redigere e depositare una informativa relativa:

- alle cause dell'insolvenza;
- alla responsabilità del debitore, degli amministratori e degli organi di controllo.

Trasmissione al P.M. entro 5 giorni

PROFILI DI CRITICITÀ

- **esiguità del tempo** a disposizione del curatore. Più specificatamente, i **trenta giorni** di cui all'art. 130 CCII appaiono inferiori al tempo minimo indispensabile per assumere informazioni significative, effettuare una descrizione preliminare delle cause dell'insolvenza e riconoscere ed isolare profili di responsabilità penale e civile.
- Il **confronto con le PP.AA.**, l'accesso alle **banche dati** (art. 49 CCII), **l'audizione del debitore**, nonché degli amministratori o dei liquidatori della società o è stata aperta la liquidazione giudiziale (art. 149, comma 2, CCII), **l'esame dei libri sociali e della contabilità**, la ricostruzione del substrato fattuale su cui si è innestata la crisi irreversibile e, infine, la stessa **stesura della relazione** richiedono uno sforzo da parte del curatore che va inevitabilmente profuso in un arco temporale ben più ampio di giorni trenta dell'ente



INFORMATIVA SUGLI ACCERTAMENTI COMPIUTI - 1

Il curatore può richiedere alle PP.AA. di accedere alle loro banche dati (art. 130, comma 3, CCII), previa **autorizzazione resa dal G.D.**

In mancanza di collaborazione da parte del debitore, il curatore:

- ✓ deve reperire la documentazione idonea a ricostruire la situazione economica e finanziaria dell'imprenditore acquisendo tutti i dati, le informazioni e la documentazione indicati nell'art. 130, comma 2, CCII

PATRIMONIO INFORMATIVO

Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri

Fermo quanto disposto dall'art. **39 CCII**, ai sensi e per gli effetti dell'art. **42 CCII**, la cancelleria dovrà acquisire – mediante collegamento telematico diretto o alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e del Registro delle Imprese – i dati ed i documenti relativi al debitore, individuati a mente dall'art. 367 CCII (*modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche*).

Al fine di consentire l'anticipata emersione della crisi nonché la efficiente gestione dell'insolvenza, è stata introdotta una serie di **oneri di collaborazione** a carico delle **pubbliche amministrazioni** nella trasmissione di dati sui debiti risultanti dalle banche dati in loro possesso

PATRIMONIO INFORMATIVO

Viene dunque normativamente disciplinata una peculiare forma di “**istruttoria ufficiosa**” che deve essere funzionale all’allestimento di un **corredo documentale** con il minimo onere per le parti (debitori o istanti).

Alla base del meccanismo in commento vi è un **collegamento telematico diretto** con la **cancelleria** del tribunale che, a regime, permetterà di acquisire nel procedimento i **dati salienti dei debiti tributari, contributivi e per premi assicurativi** e, più in generale, i **dati anche di bilancio**, secondo il catalogo e le modalità di cui all’art. 367 CCII

PATRIMONIO INFORMATIVO

Nel fascicolo della procedura, confluiranno rilevanti informazioni anche in considerazione della vigenza degli artt. 363, 364 e 365 CCII che trattano della **certificazione dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi**.

Per rendere più agevole l'istruttoria nei procedimenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, sono state previste le **modalità di rilascio** – da stabilirsi con provvedimento degli **enti certificatori** – su richiesta del debitore o del tribunale, della **certificazione dei debiti contributivi e dei debiti per premi assicurativi** da parte dell'INPS e dell'INAIL.

Analogamente, è stato stabilito che il rilascio della certificazione dei **debiti tributari** spetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza, rimettendo ad Agenzia delle Entrate l'elaborazione della modulistica necessaria.

Fino a quando non saranno regolamentate le modalità di rilascio della certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dei debiti tributari, è normativamente disposto che, anche in questo caso, la **cancelleria** acquisisca **direttamente** le **certificazioni dagli uffici competenti, con aggravio del carico di lavoro**.

L'**obiettivo** perseguito è la **riduzione dei tempi del procedimento** con ricorso imprescindibile alle forme del **processo civile telematico**

PATRIMONIO INFORMATIVO

con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale (art. 49, comma 3, lett. f, CCII), il curatore viene esplicitamente autorizzato ad operare le **opportune ricostruzioni** accedendo, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- alle **banche dati dell'anagrafe tributaria** e dell'**archivio dei rapporti finanziari**;
- alla banca dati degli **atti assoggettati a imposta di registro** e ad estrarre copia degli stessi;
- **all'elenco dei clienti e all'elenco dei fornitori** tramite la documentazione contabile in possesso delle **banche** e degli altri **intermediari finanziari**

Tali poteri, già detenuti dal curatore, **non saranno più frutto di scelta discrezionale e diligente** ma **obbligo di legge**, con conseguente **aggravio di responsabilità**

PRODUZIONE DOCUMENTALE DEL DEBITORE

dovere di lealtà attiva enunciato all'articolo 4 CCII

le modificazioni apportate dal c.d. decreto correttivo all'art. **39 CCII** possono essere così sintetizzate:

- a) estensione dell'obbligo di produzione documentale che accompagna il deposito del ricorso di accesso ad una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza, **alle dichiarazioni IRAP ed alle dichiarazioni annuali IVA** relative ai medesimi periodi;
- b) **indicazione del domicilio digitale** (degli elenchi) dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali;
- c) introduzione, al comma 2, della precisazione che gli **atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore**, di cui il debitore deve fornire l'elenco, sono quelli indicati all'art. 94, comma 2, CCII;
- d) imposizione della **produzione in formato digitale** anche di tale elenco



PRODUZIONE DOCUMENTALE DEL DEBITORE

in presenza di procedure concorsuali autonome riguardanti **imprese** che facciano parte di un medesimo **gruppo** – l'art. 289 CCII pone in capo a chi propone una domanda di accesso alla procedura concorsuale degli **obblighi informativi** volti a fare **chiarezza sulla composizione e sulla struttura del gruppo**, nonché sulle sue condizioni economico-patrimoniali e ribadisce, altresì, il potere del curatore di **richiedere alle pubbliche autorità**, compresa la **CONSOB**, le opportune informazioni

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Entro sessanta giorni dal decreto di esecutività dello stato passivo (almeno dopo 120/150 gg. dalla sentenza dichiarativa, *ex art. 49, comma 2, lett. d)* il curatore presenta al giudice delegato una **relazione particolareggiata** in ordine:

- al tempo ed alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore;
- alla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa;
- alle responsabilità del debitore o di altri e su quanto possa interessare anche ai fini delle **indagini preliminari in sede penale**, oltre che, in caso di società, sulla **responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo**, dei soci e – eventualmente – di estranei alla società (art. 130, commi 4 e 5, CCII).

Il c.d. **decreto correttivo** ha introdotto l'obbligo di allegazione, alla suddetta relazione, del **bilancio dell'ultimo esercizio** formato ai sensi dell'art. 198, comma 2, CCII, nonché del **rendiconto di gestione di cui all'art. 2487-bis c.c.**

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA - 1

- Il c.d. decreto correttivo ha dunque variato il contenuto dell'**art. 198 CCII**, onerando della **redazione e presentazione del bilancio** dell'ultimo esercizio il **debitore** ed il **curatore solo in via sussidiaria**, nel caso in cui il primo non vi abbia provveduto.
- In via strettamente conseguenziale, è stato necessario coordinare, al resto dell'impianto normativo, anche l'**art. 130, comma 2, CCII**, stabilendo che il **P.M.** debba essere **informato** del mancato deposito dei documenti di cui all'**art. 49, comma 3, lett. c) CCII**, ma anche dell'**inosservanza dell'obbligo di procedere alla presentazione del bilancio**.
- Il comma 4, come da ultimo formulato, dispone che detto bilancio sia allegato alla relazione del curatore, unitamente al rendiconto di gestione di cui all'**art. 2487-bis c.c.**

IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Il contenuto della nuova relazione *ex art. 130, comma 4, CCII* resta analogo a quello dell'art. 33 l.fall. nella sua attuale formulazione.

- L'intento perseguito è quello di offrire, oltre alle informazioni già indicate nella prima informativa, anche un quadro sufficientemente completo dell'**indebitamento complessivo** e delle **cause dello stesso**.
- La Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo sul Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza chiarisce, sul punto, *che «il curatore deve riferire – con dovizia di dettagli – in ordine alla sussistenza della responsabilità del debitore o di terzi, evidenziando tutti gli elementi informativi acquisiti e rilevanti ai fini delle **indagini preliminari in sede penale** con riferimento ai reati di cui al Titolo IX CCII».*

«POTENZIALE BELLICO»

Il curatore avrà a disposizione una **potente batteria di armi** atta ad indagare e ricostruire la contabilità del debitore sia ai fini della procedura (formazione stato passivo, azioni di responsabilità, estensione di fallimento, possibilità di valutare revocatorie, rinvenimento beni occultati, ecc.) sia al fine di reperire elementi di reati da comunicare al P.M.



IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE

La sua stesura esige indagini vaste e laboriose in tutti i campi del diritto:

- commerciale;
- civile;
- amministrativo;
- Penale;

Tutte da eseguire in tempi molto ristretti per non ledere:

- interessi dell'economia in generale (congelamento delle risorse);
- i principi del giusto processo e quelli relativi alla sua ragionevole durata.



IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE DEL CURATORE

Più in particolare, nella stesura della relazione il curatore dovrà inserire:

1. premessa e cenni storici;
2. cause e circostanze che hanno condotto e caratterizzato l'apertura della liquidazione;
3. atti impugnati dai creditori;
4. giudizi dove il curatore intende subentrare;
5. attivo in corso di accertamento;
6. ammontare del passivo accertato;

1. PREMESSA E CENNI STORICI

- **Breve storia del debitore** (impresa individuale o società) con succinte informazioni in ordine alle principali vicende degli ultimi anni: operazioni straordinarie, organi sociali, partecipazioni significative, sedi secondarie, ecc.
- Tutti dati desumibili da: Registro delle Imprese, libri sociali, fascicolo prefallimentare, atti notarili, ecc.
- **Comparazione dei bilanci**, almeno degli ultimi cinque anni con analisi degli indici e del loro andamento temporale (Diseconomie strutturali, Redditività e liquidità, Patrimonio netto)

2. CAUSE E CIRCOSTANZE DELLA LIQUIDAZIONE

- **Endogene** : carenza gestionale, produttiva, commerciale, amministrativa; sottocapitalizzazione, incapacità creditizia, mancata innovazione, ecc;
- **Esogene** : crollo mercati, revoca affidamenti, ecc;
- **Criminose**: artifici, simulazioni, occultamenti, falsificazioni, tenore di vita, ecc.;
- **Antecedenti alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale**: azioni esecutive, revoca fidi, eventi traumatici, cessazione, ecc;
- **Apertura della liquidazione giudiziale**: in proprio, su iniziativa dei creditori, su iniziativa P.M., consecuzione di procedure;

L'ANALISI DEI BILANCI

Dall'analisi dei libri sociali si potranno individuare le principali attività poste in essere dalla *Governance Aziendale*:

- Operazioni straordinarie
- Dismissioni di beni
- Ricorso al credito
- Leasing
- Acquisto di beni immobili
- Rilascio fideiussioni

Insomma tutti *atti di straordinaria amministrazione* per cui si rende necessaria una delibera collegiale tranne:

- Operazioni non deliberate
- ovvero compiute da A.U. o Amministratore di fatto

L'ANALISI DEI BILANCI

Dall'analisi dei bilanci – ove questi siano stati ritualmente redatti – si potrà addivenire alla *sintesi dei fatti di gestione* che hanno caratterizzato l'andamento dell'attività:

- volume d'affari;
- valore della produzione;
- esposizione debitoria nei confronti dei fornitori, dei dipendenti, delle banche e dei soggetti che in genere forniscono i fattori produttivi all'impresa;
- tutte le movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni, nel magazzino, nell'entità del patrimonio, nelle dismissioni di beni, nei pagamenti preferenziali.

L'ANALISI DEI BILANCI

L'esame delle risultanze contabili e dell'individuazione dei periodi in cui il **dissesto** si è manifestato in **forma irreversibile** permette di identificare e di determinare l'entità del dissesto medesimo, mediante il concetto di “deficit patrimoniale” derivante dalla presenza di esposizioni debitorie decisamente eccedenti rispetto all'entità dell'attivo.

3. ATTIVO IN CORSO DI ACCERTAMENTO

ESPOSIZIONE SINTETICA:

- Inventario beni mobili
- Stima beni immobili
- Recupero crediti
- Altre attività (partecipazioni, cauzioni, ecc.)
- Azioni revocatorie
 - per atti impugnati dai creditori
 - per atti da impugnare dalla curatela
- **RIASSUNTO DELL'ATTIVO:**
- Azioni risarcitorie (escluse misure cautelari)



4. AMMONTARE DEL PASSIVO ACCERTATO

ESPOSIZIONE SINTETICA:

- Situazione debitoria da contabilità
- Situazione desunta accertamento passivo
domande tempestive
- Rivalsa da azioni revocatorie

EFFICACIA DELLA RELAZIONE DEL CURATORE

- L'orientamento della giurisprudenza è consolidato nel sostenere che **l'attestazione del curatore di fatti avvenuti in sua presenza** o da lui compiuti nell'esercizio delle sue funzioni fa **fedè sino a querela di falso**, rientrando nell'attività di documentazione del pubblico ufficiale;
- **il riferimento di fatti conosciuti dal curatore nell'esplicazione dei suoi compiti** ha valore presuntivo della veridicità di tali fatti e può essere **fonte di convincimento per il giudice**, ma è suscettibile di prova contraria.
- Il curatore può interrogare il fallito ed i terzi verbalizzandone le dichiarazioni.
- La relazione deve essere trasmessa al P.M. ed è riconosciuta come **atto d'indagine di rilevanza penale**

LE PARTI DELLA RELAZIONE DA SECRETARE

Nessuna novità è stata introdotta dalla riforma, in quanto il comma 8 dell'art. 130 CCII **vincola “(dispone)” il G.D. a secretare** i punti della relazione inerenti alla **responsabilità penale del debitore**, in virtù del dovuto coordinamento con l'art. 329 c.p.p. (segretezza degli atti di indagine).

Inoltre, dovrà essere disposta dal G.D. la secretazione:

- dei punti della relazione riguardanti le “azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari” (nei confronti degli organi sociali dell'impresa debitrice);
- dei punti della relazione riguardanti le “circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore”.



FUNZIONE E RILEVANZA DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

- La “**nuova**” relazione (analogamente all’attualità), mantenendo una **funzione informativa rivolta al passato**, non è soggetta ad approvazione da parte degli organi della procedura e può (tranne le parti secretate) essere consultata dal comitato dei creditori e da chiunque sia portatore di un interesse effettivo ed attuale, essendo volta a raccogliere e vagliare fatti e comportamenti passati.
- Con la “**vigenza del nuovo CCII**” è rimasta inalterata la **funzione di vigilanza e controllo** sull’operato del Curatore da parte del G.D. e del C.d.C.

OBBLIGHI A CARICO DEL CURATORE

- ✓ Redazione tempestiva della diverse relazioni *ex artt.* 130 commi 1, 4 e 9 CCII
- ✓ Tempestivo deposito delle somme riscosse (art. 131 CCII)
- ✓ Rigorosa tenuta del registro delle operazioni relative all'amministrazione della procedura (art. 136 CCII)
- ✓ Predisposizione del programma di liquidazione (213 CCII)

RAPPORTO TRA RELAZIONE ART. ex art. 130 CCII e PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE ex art. 213 CCII

- Il programma di liquidazione si interseca con la relazione ex art. 130 CCII (v., ad esempio, **azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie** – «azioni giudiziali di qualunque natura», co. 3, art 213 CCII – *che sono informazioni già oggetto della relazione; v. anche eventuale esercizio dell'azione di responsabilità verso amministratori o sindaci, recupero dei crediti e revocatorie ordinarie e fallimentari* nonché, più in generale, descrizione dell'**attivo disponibile** e dei vincoli su di esso esistenti quali **iscrizioni ipotecarie e trascrizioni sugli immobili anteriori alla dichiarazione di fallimento**).



RAPPORTO TRA RELAZIONE ART. *ex art.* 130 CCII PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE - 2 -

Redazione dei due atti in epoca quasi coeva:

- la relazione sarà depositata in circa gg 180 (entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo – 120/150 gg);
- il programma di liquidazione entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso non oltre 180 dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale;
- Detti termini sono considerati ordinatori?
- **Profili di responsabilità del curatore (art. 136 CCII)**

RAPPORTO TRA RELAZIONE ART. ex art. 130 CCII e PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE - 3 -

- La relazione è opera esclusiva del curatore;
- Non è soggetta ad alcuna approvazione da parte di altri organi della procedura;
- Può essere consultata da chiunque dimostri di essere portatore di un interesse effettivo ed attuale (ad eccezione delle parti secretate);
- È rivolta prevalentemente al passato dell'impresa fallita mentre il programma di liquidazione è prospetticamente incentrato alla programmazione dell'attività futura del curatore.
- **Art 136, 2 co., CCII:** il curatore dovrà procedere, **contemporaneamente**, alle operazioni di liquidazione dell'attivo e a quelle di accertamento del passivo.



FUNZIONE “PATRIMONIALE” e “PENALE” DELLA RELAZIONE

- La relazione deve assicurare al G.D. una prima informazione sulle problematiche della Liquidazione Giudiziale e svolge una funzione prodromica all'esposto o alla querela che il curatore, a seconda dei casi, presenterà alla Procura della Repubblica;
- La relazione esplica, altresì, una funzione “*patrimoniale*” ed una “*penale*” suscettibili di integrazione, nel primo caso attraverso il programma di liquidazione, nel secondo attraverso successive presentazioni di integrazioni documentali alla competente Procura della Repubblica.

RAPPORTI RIEPILOGATIVI DEL CURATORE

- L'ultimo comma dell' art. 130 CCII impone al curatore di redigere, entro 4 mesi dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo e, successivamente, ogni 6 mesi successivi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con l'indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnate dal conto delle gestione.
- Una copia del rapporto, corredata degli estratti conto bancari relativi al periodo, è trasmessa al comitato dei creditori, per consentire allo stesso e a ciascun suo membro di formulare eventuali osservazioni scritte.
- Non è più prevista la trasmissione, telematica, al registro delle imprese unitamente con le eventuali osservazioni effettuate dal comitato dei creditori, nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.

RAPPORTI RIEPILOGATIVI DEL CURATORE - 2

- il curatore non dovrà, pertanto, formulare un mero prospetto contabile di entrate ed uscite del periodo di riferimento, bensì dovrà predisporre uno **strumento completo di informazione** quale continuazione ed aggiornamento della prima relazione. Tale esposizione non dovrà contenere, dunque, dati storici, ma **informazioni prospettiche**, quali l'attivo da realizzare, il motivo del mancato realizzo e gli atti ostativi alla chiusura della procedura.

RAPPORTI RIEPILOGATIVI DEL CURATORE - 3 -

È richiesto al curatore di allegare ai rapporti riepilogativi **il conto della sua gestione** e cioè, ai sensi dell'art. **231, comma 1, CCII**, non solo un'analisi matematica di spese e entrate, ma anche una **esposizione analitica delle operazioni contabili**, dell'**attività di gestione della procedura**, delle modalità con cui sta **attuando il programma di liquidazione** e il relativo esito.

possibilità di controllo (del G.D. e del C.d.C.), non solo della **regolarità contabile** ma anche del **merito gestorio**.